
ESTREMI

Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 15 maggio 2009
Numero: n. 11364

CLASSIFICAZIONE

GRATUITO PATROCINIO IN MATERIA CIVILE (Patrocinio dei non abbienti)

Gratuito patrocinio in materia civile (patrocinio dei non abbienti) - Patrocinio a spese dello Stato - Istanza di ammissione presentata al competente Consiglio dell'ordine degli avvocati - Rigetto - Riproposizione al magistrato competente per il giudizio - Nozione - Processo non ancora instaurato - Proposizione al Presidente della sezione competente secondo le norme del codice di rito - Necessità - Riesame da parte del collegio assegnatario della causa - Esclusione - Fondamento

INTESTAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE	Sergio	-	Presidente	-
Dott. VIDIRI	Guido	-	Consigliere	-
Dott. ZAPPIA	Pietro	-	Consigliere	-
Dott. CURZIO	Pietro	-	Consigliere	-
Dott. MELIADO'	Giuseppe	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato BRIZZI GUIDO giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

ARCA SGR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO VERA 41, presso lo
studio dell'avvocato PELOSI ANTONELLA, rappresentata e difesa
dall'avvocato DUI PASQUALE giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 469/2008 della CORTE D'APPELLO di MILANO,
depositata il 24/04/2008 R.G.N. 78/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/03/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO';

udito l'Avvocato DUI PASQUALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI MASSIMO che ha concluso per: inammissibilità o rigetto del
ricorso.

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 4057/07 il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta da I.E. nei confronti della società Arca SGR spa al fine di far accertare l'illegittimità della sua mancata assunzione, quale avviato al lavoro ai sensi della L. n. 68 del 1989 e per costituire il rapporto di lavoro con inquadramento al (OMISSIS) livello del CCNL per le imprese creditizie a far data dal 19.4.2005. Proposta impugnazione, la Corte di appello di Milano con sentenza in data 17/24.4.2008 dichiarava inammissibile il gravame in quanto proposto personalmente dall'interessato, al di fuori dei casi per i quali la legge ammette la difesa personale della parte. Per la cassazione di tale sentenza, ed in subordine del decreto del Presidente della sezione lavoro della Corte di appello di Milano del 15.1.2008, che aveva respinto la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, propone ricorso I.E. con cinque motivi. Resiste con controricorso la società Arca SGR spa.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, svolto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 il ricorrente lamenta che la corte di merito ha omesso di pronunciare sull'istanza di patrocinio a spese dello Stato, sebbene fosse competente a decidere sull'istanza, che era stata invece irrisolvemente decisa dal Presidente della sezione lavoro, non facente parte del collegio competente per la trattazione della causa.

Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 120 e dell'art. 24 Cost., il ricorrente prospetta che, ove si ritenga che la corte abbia fatto proprio il decreto del Presidente della sezione, così pronunciando sull'istanza di ammissione al patrocinio, si debba ritenere erronea l'interpretazione offerta dell'art. 120 cit., che non può ritenersi preclusivo della proposizione di una nuova istanza per la parte già ammessa, che sia rimasta soccombente nel precedente grado del giudizio.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74, 76, 80 e art. 126, commi 1 e 3, osservando come, nel concorso dei previsti requisiti, la corte fosse tenuta ad ammetterlo al gratuito patrocinio, salvo a ritenere manifestamente infondata la sua pretesa.

Con il quarto motivo, si prospetta la nullità del procedimento di appello e della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 per non esser stato posto il ricorrente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di impugnazione della decisione, per come previsto dall'art. 24 Cost., dall'art. 6 paragrafo 3, lett. e della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, anche concedendogli termine per regolarizzare il difetto di rappresentanza e sospendendo il giudizio, in attesa della decisione sull'ammissione al gratuito patrocinio.

In via subordinata, chiede la cassazione del decreto del 15.1.2008 per le ragioni esposte col secondo motivo.

Il primo motivo è infondato.

La sentenza impugnata, lungi dall'omettere alcuna pronuncia, ha, infatti, dato atto che l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio era stata ritualmente presentata, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126, al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano e da questo rigettata per manifesta infondatezza e che, riproposta al Presidente della sezione lavoro della Corte, era stata parimenti respinta. Nè può ritenersi che l'istanza presentata dallo stesso ricorrente al Presidente della sezione lavoro fosse stata, in realtà, da quest'ultimo irritualmente decisa, spettando la relativa competenza, per come ora si prospetta, al collegio competente per la trattazione della causa.

Prevede, infatti, il combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 3 e art. 126, comma 3 che "se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto" e che per "magistrato" deve intendersi "il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni del codice di procedura penale e civile".

Ne deriva che, allorchè il processo non risulti ancora instaurato, l'istanza, rigettata dal Consiglio dell'ordine, non può che essere riproposta al Presidente della sezione competente, secondo le norme del codice di rito, per la trattazione del processo che si intende promuovere, e quindi, nel caso, al Presidente della sezione lavoro della corte di appello, competente ratione materiae e che la decisione da quest'ultimo adottata in quanto proveniente dal giudice a ciò competente, non può essere riesaminata dal collegio cui sia stata eventualmente in prosieguo assegnata la causa.

Il primo motivo del ricorso va, pertanto, rigettato ed in tale esito restano assorbite le ulteriori censure prospettate.

Quanto, poi, all'impugnazione in questa sede del decreto del Presidente della sezione lavoro, deve rilevarsi come non risulti in alcun modo apprezzabile l'interesse concreto ed attuale che risiede per tale aspetto a fondamento del ricorso, una volta che il ricorrente, a fronte della mancata ammissione al gratuito patrocinio, ha comunque proposto il ricorso in appello, affidando a tale impugnazione (non importa se a torto o a ragione) anche il riesame della legittimità del provvedimento stesso.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in Euro 17,00 oltre ad Euro 1500,00 per onorari difensivi, nonchè spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2009

CONFORMI E DIFFORMI

(1) Non si rinvencono precedenti in termini.

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.